

Avv. Teresa SCARINGELLA
Via Ferrucci, 120
76123 -Andria (BT)
PEC: t.scaringella@pec.it
e-mail: teresa.scaringella88@virgilio.it
Cell: 324.6077823

Avv. Angela ZAGARIA
Via Lorenzo Bonomo, 51
76123 -Andria (BT)
Pec: angela.zagaria01@pec.ordineavocatitrani.it
e-mail: avv.angelazagaria@gmail.com
cell: 320.1108824

TRIBUNALE DI TRANI
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
TRIBUNALE DI TRANI - SEZ. VOLONTARIA GIURISDIZIONE

Istanza di ammissione alla procedura di liquidazione dei beni ex art. 14 ter L. 3.12

per

Il Sig. **OLANDA VALERIO** (LNDVLR81H17A285R), nato il 17.06.1981 in Andria ed ivi residente alla Via Padre Savarese n. 7, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Teresa SCARINGELLA (C.F. SCRTRS88A51A285W) pec.: t.scaringella@pec.it e l'Avv. Angela ZAGARIA (C.F. ZGRNGL88P58A285A) pec.: angela.zagaria01@pec.ordineavocatitrani.it, entrambe del Foro di Trani elettivamente domiciliato presso lo studio del primo sito in Andria alla Via F. Ferrucci n. 120, giusta procura in calce alla presente istanza.

PREMESSO

- che il sig. Olanda ha formulato istanza all'intestato Tribunale di Trani volta all'ottenimento della nomina di un professionista che svolgesse i compiti e le funzioni attribuite agli organi di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 15 comma 9 L. 3/12;
- che il Tribunale di Trani, con provvedimento 29 settembre 2020, il Tribunale di Trani ha nominato quale professionista incaricato l'Avv. Preziosa Domenico, con studio in Trani, ai sensi dell'art. 15, comma 9, L.3/2012, per valutare l'ammissibilità alla procedura di indebitamento, il quale ha accettato l'incarico conferitogli;
- che il sig. Olanda Valerio rivesta la qualifica di consumatore richiamata dall'art. 6, comma 2, L. n. 3/2012 ovvero la (sola) persona fisica che abbia contratto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale;
- che il sig. Olanda Valerio, attualmente, svolge l'attività di operaio presso la ditta "Abbasiano Angela" percependo uno stipendio mensile totale di € 1.400,00 e che l'importo summenzionato è aumentato ad € 1.600,00 in considerazione del



versamento degli assegni familiari e del bonus IRPEF, mentre la di lui moglie svolge l'attività di casalinga ed è priva di redditi;

- che l'ampliamento del nucleo familiare, la perdita della precedente occupazione, l'inoccupazione della moglie hanno determinato via via l'indebitamento;
- che ricorrono i presupposti di cui all'art. 7, L. 3/12 e successive modifiche, e cioè il ricorrente, trovandosi in uno stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a) della citata legge, cioè *"in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva capacità di adempierli regolarmente"*, secondo le scadenze originariamente pattuite;
- che il sig. Olanda non è soggetto a procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 R.D. n. 267/42, in quanto persona fisica ed è privo dei requisiti soggettivi ed oggettivi per la sottoposizione alle stesse;
- che non ha mai esercitato attività d'impresa e/o professionale, e che tutti i debiti sono stati contratti per esigenze personali;
- che non ha fatto ricorso nei precedenti cinque anni ad alcuno degli strumenti di cui alla L. 3/12 (piano, accordo o liquidazione);
- che non ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis della L. 3/12;
- che ha fornito documentazione che consente di ricostruire compiutamente la situazione patrimoniale, economica- finanziaria del proprio nucleo familiare, le dichiarazioni fiscali, i rapporti bancari e con le finanziarie;

Che in ragione della critica situazione finanziaria che si è venuta a determinare, il ricorrente intende chiedere la liquidazione del proprio patrimonio *ex art. 14 ter* L. 3/12 al fine di definire le posizioni debitorie attraverso le risorse attualmente a sua disposizione e superare la crisi da sovraindebitamento in cui versa.

Tanto premesso, il ricorrente formula la seguente proposta



ELEMENTI COSTITUTIVI DEL PIANO

1. Attività del ricorrente

Allo stato il Sig. Olanda Valerio svolge l'attività di operaio presso la ditta "Abbasiano Angela" percependo uno stipendio mensile dell'importo totale di € 1.400,00 come da cedolini paga che si allegano. Si precisa, inoltre, che l'importo summenzionato è aumentato ad € 1.600,00 in considerazione del versamento degli assegni familiari e del bonus IRPEF.

Dalla Certificazione Unica 2021 relativa all'anno 2020 si evince che il reddito annuale del nucleo familiare del sig. Olanda è pari ad € 15.764,62.

2. Le spese necessarie per vivere

Il nucleo familiare del Sig. Olanda Valerio è attualmente composto dalla di lui moglie, Sig.ra Lotito Emilia, casalinga e priva di reddito nonché da due figli minorenni, ,
rispettivamente di nove e tre anni.

Le spese occorrenti allo svolgimento della vita quotidiana, dalle quali sono escluse le spese straordinarie come quelle mediche, sono quantificate come segue:

- Spese di locazione tot. annuale € 4.200,00 di cui € 350,00 mensili;
- Spese condominiali e acquedotto annuali 1.086,00 di cui di € 90,50 mensili;
- Bollette (fornitura gas tot. annuale € 500,00 per cui circa € 50,00 mensile; fornitura elettrica tot. annuale € 720,00 per cui circa € 60,00 mensili) per un totale annuale di € 1.220,00 e dunque € 102,00;
- Assicurazione veicolo: € 350,00 annuali e dunque € 29,16 mensili
- Tassa automobilistica: €178,20 annuali e dunque € 14,85 mensili
- Tassa relativa all'immobile condotto in locazione (TARI): € 400,00 annuali e dunque € 33,34,00 mensili;
- Spese mediche: € 360,00 annuali e dunque € 30,00 mensili;
- Per vitto, abbigliamento, spese di spostamento casa-lavoro (calcolate a forfait) e spese scolastiche: 9.600,00 annuali e dunque mensili € 800,00

Per un totale di € 1.450,00 mensili circa

3. Patrimonio

Allo stato il proponente non è titolare di nessun bene immobile.

È, altresì, intestatario di un'automobile marca Citroen, targata CF546PE, immatricolata nel 2003 e dunque di valore irrisorio.



4. Atti dispositivi compiuti negli ultimi cinque anni

Il ricorrente non ha posto in essere atti dispositivi del patrimonio.

5. Il passivo e la situazione debitoria complessiva dell'istante

Creditori	Documentazione comprovante il debito	Debito Residuo
IFIS NPL S.P.A in qualità di cessionario dei seguenti rapporti: <ul style="list-style-type: none">- Anno 2005, Apertura di una linea di credito con Findomestic per l'acquisto di una RADIO HI-FI;- Anno 2006, Apertura di una linea di credito con Agos Ducato s.p.a. per l'acquisto di FOTO CELLULARE;- Anno 2008, Apertura di una linea di Credito Revolving dell'importo di €35.000,00 con Ducato Zappy;- Anno 2009, Prestito personale flessibile		<u>€1.860,85</u> (saldo capitale scomputato di interessi) <u>€7.687,93</u> (saldo capitale scomputato di interessi e spese) <u>€31.142,72</u> (saldo capitale scomputato di interessi e spese)



<p>sottoscritto con Agos ducato s.p.a. dell'importo di €15.000,00 la cui somma da rimborsare era pari ad €25.896,80. Tale rapporto di credito è stato oggetto di decreto ingiuntivo n.970/2020 emesso dal Trib. Trani, Giudice, dott.ssa Moselli così come dettagliatamente si enuclea:</p>		
<p>a) D.I. n.970/2020 (comprensiva di sorte capitale €15.025,03 ed interessi di mora pari ad € 21.319,30)</p>		<p><u>€36.344,33</u></p>
<p>b) Compenso liquidato nel giudizio monitorio in favore dell'avv. Gianfranco Cotrone (non dichiaratosi antistatario), al quale deve aggiungersi rimborso forfettario, IVA e C.A.P. come per legge;</p>		<p><u>€1.305,00</u></p>
<p>c) Esborsi vari liquidati nel giudizio monitorio</p>		<p><u>€ 286,00</u></p>
<p>TOTALE a) +b) + c)</p>		<p>€ 37.935,33</p>

Alba V...



Agenzia delle Entrate e Riscossione Somma iscritta a ruolo esclusa di diritti di notifica, interessi di mora, aggio e spese.	Estratto di ruolo del 29.07.2020 Cartella di pagamento n. 01420060002451851000 notificata il 17.02.2006.	€ 2.139,70
Regione Puglia, Tassa automobilistica: - Targa CF546PE (settembre 2018- agosto 2020) Somma dovuta esclusa di sanzioni amministrative ed interessi.	Atto di accertamento n. 842133450447/2018 (settembre 2019 - agosto 2019) Avviso n. 972054594584 (settembre 2019 - agosto 2020)	
TOTALE		€ 356,40
TOTALE DEBITORIA		€ 81.122,93

5. Le cause del sovra indebitamento - la meritevolezza del ricorrente e la diligenza del debitore

Le ragioni del sovra indebitamento del proponente sono derivanti essenzialmente dalla intervenuta perdita della precedente attività lavorativa da parte del sig. Olanda per cause a lui non imputabili unitamente alla formazione del nucleo familiare (matrimonio e nascita dei due figli)

Il sig. Olanda a far data dal 2003 sino al 2012 lavorava alle dipendenze della ditta "ZP di Pistillo Nicola" con uno stipendio mensile di circa € 1.100,00.

In considerazione della propria capacità reddituale nonché dello stato civile ricoperto (celibe) il ricorrente nel quadriennio 2005-2009 sottoscriveva una serie di aperture di credito (anche revolving) ed un prestito personale flessibile con società finanziarie (Findomestic, Agos Ducato spa e Ducato Zappy) qui di seguito meglio esplicate:




- In data 27.11.2005 il sig. Olanda sottoscriveva con la Findomestic s.p.a. l'apertura di una linea di credito "Offerta B" per l'acquisto di una Radio HI FI dell'importo di €502,90;
- In data 30.10.2006 veniva sottoscritta con la Agos Ducato s.p.a. un'altra linea di credito per l'acquisto di "Foto e Cellulare" avente due opzioni: a) rimborso unico per l'importo di €576,13 alla data del 1.5.2007 (opzione 1), b) rimborso rateale per 24 mensilità da €29,20 dall'1.5.2007 all'1.4.2009 per l'importo totale di €700,70 (opzione2);
- In data 29.10.2008 il ricorrente sottoscriveva con la Società Ducato Zappy un contratto avente ad oggetto una linea di Credito Revolving per l'importo di €35.000,00 il quale veniva utilizzato per estinguere un prestito precedentemente contratto oltre che per affrontare le spese per il matrimonio. Dalla documentazione in atti si rinviene che in tale contratto, il padre del ricorrente rivestiva la qualifica di fideiussore. Tuttavia, preme evidenziare che quest'ultimo non è titolare ad oggi di alcun bene immobile o mobile registrato, essendo invece percettore di pensione sociale di anzianità.
- Infatti, nel 2009 il ricorrente contraeva matrimonio con la sig.ra Lotito Emilia, con il conseguente aumento delle spese familiari per far fronte alle quali chiedeva ed otteneva in data 26.02.2009 un prestito personale flessibile dell'importo di € 15.000,00 dalla Società Agos Ducato spa da rimborsare in anni 10 per un totale di €25.896,80.

Tutti i finanziamenti summenzionati sono stati regolarmente onorati dal sig. Olanda; tuttavia a partire dal 2011 l'azienda presso la quale lavorava il ricorrente ha cominciato ad avere problemi economici, riducendo allo stesso gli orari di lavoro con la conseguente riduzione stipendiale.

La situazione lavorativa del sig. Olanda precipitava nel 2012, quando la ditta ZP di Pistillo Nicola ha comunicato di non poter più onorare regolarmente il pagamento della retribuzione, "costringendo" lo stesso ad abbandonare volontariamente il posto di lavoro attesa la carenza di commesse sul mercato.

Tale situazione coinvolgeva tutti gli altri dipendenti all'epoca assunti i quali si ritrovarono a lasciare l'occupazione e a cercarne un'altra.

Tanto trova conferma nella visura della camera di commercio della summenzionata ditta individuale che vede oggi come unico addetto al lavoro solo il sig. Pistillo, titolare e socio lavoratore con un ammontare di dipendenti pari a zero.




Si precisa, inoltre che, l'odierno ricorrente nonostante avesse un credito nei confronti della società rinveniente dalle mancate retribuzioni nonché dal maturato TFR, non ha mai percepito alcunché in quanto l'azienda era sul lastrico di un fallimento e la possibilità di rivendicare quanto di sua spettanza per il tramite di un'azione legale si palesava impossibile attesa la ristrettezza economica familiare del momento.

Il sig. Olanda, per oltre cinque anni il proponente restava privo di occupazione, sostenuto per le spese ordinarie dai propri genitori, non riuscendo a fronteggiare le debitorie sopra contratte, sino ad allora regolarmente adempiute.

A far data da novembre 2019 il proponente ha finalmente trovato una nuova occupazione presso la ditta "Abbasiano Angela" percependo uno stipendio mensile pari ad € 1.600.00 e nel medesimo anno nasceva la secondogenita .

Quanto alla meritevolezza del piano, occorre preliminarmente evidenziare che tutte le debitorie contratte sono molto risalenti nel tempo ed in particolare quando lo stesso, ancora celibe, poteva contare su di una retribuzione mensile di circa 1.100,00, oltre al fatto che dimorava presso la casa dei propri genitori senza sostenere ulteriori spese.

Infatti, analizzando la posizione reddituale del sig. Olanda al tempo di sottoscrizione dei contratti, è da escludere che lo stesso abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterli adempiere ovvero che abbia determinato colposamente il sovraindebitamento.

Vero è invece che, la riduzione stipendiale a cui è seguita la cessazione del rapporto di lavoro unitamente all'ampliamento del nucleo familiare e all'inoccupazione per oltre cinque anni del sig. Olanda, hanno determinato l'impossibilità di far fronte alle debitorie assunte.

Ad oggi, il proponente, avrebbe certamente potuto ricorrere nuovamente al credito al fine di onorare le debitorie in essere, ma tale ricorso non avrebbe fatto altro che alimentare un circolo vizioso che avrebbe peggiorato inevitabilmente la situazione economica familiare, ed ha per questo deciso di farsi aiutare dai parenti più prossimi.

Lo stesso, infatti, in considerazione dall'assunzione a tempo indeterminato presso la Ditta "Abbasiano Angela" ha inteso onorare le debitorie assunte attraverso lo strumento messo a disposizione dalla cd. Legge del Sovraindebitamento.



Come da documentazione allegata, il sig. Olanda è assunto con contratto a tempo indeterminato.

Come già chiarito il ricorrente non è proprietario di beni immobili, mentre è titolare di un'autovettura di valore irrisorio.

Poiché il sig. Olanda è però titolare di uno stipendio certo, nel caso di specie vi è la possibilità di poter formulare una proposta di liquidazione del patrimonio *ex art. 14 ter L. 3/12*.

Sul punto anche la giurisprudenza dell'odierno Tribunale si è espressa in tal senso.

Si richiamano all'uopo le ordinanze nn. 4570/20 e rep 15Q/20 con le quali si afferma che non sia motivo di inammissibilità il fatto che il debitore non sia, al momento della presentazione dell'istanza, proprietario di alcun bene, nell'ipotesi egli possa contare, come nel caso di specie, su redditi da lavoro da usarsi come fonte di soddisfacimento dei creditori.

Tutto ciò premesso, il ricorrente formula la seguente

PROPOSTA LIQUIDATORIA

Al fine di quantificare le somme messe a disposizione dal debitore per la fattibilità della presente proposta, occorre considerare che:

1. le spese di procedura dei procuratori che lo hanno assistito nel presente procedimento sono pari ad € 2.496,00 inclusi accessori;
2. le spese di procedura del professionista nominato sono pari ad € 2.330,60 oltre accessori.

Tanto premesso, il sig. Olanda Valerio, al fine di raggiungere lo scopo perseguito dall'odierno procedimento e di esdebitarsi, mette a disposizione, l'importo di € 130,00 mensili per tutta la durata della procedura liquidatoria, o di altra somma minore o maggiore che l'Ill. mo Giudicante riterrà equa al fine di garantire all'odierno ricorrente di poter condurre una vita dignitosa.

Tale proposta viene formulata tenendo conto dell'importo dello stipendio mensile del ricorrente, del carico derivante dal nucleo familiare e delle spese per il suo sostentamento ed in ultimo della circostanza che l'importo messo a disposizione, pur essendo di poco inferiore al reddito disponibile che i creditori potrebbero aggredire con eventuali azioni esecutive, assicura ad ogni modo il pagamento di tutti i creditori, seppure in quota parte.



Inoltre, la somma offerta è in linea con i parametri che, secondo la recente dottrina e giurisprudenza, il Giudice potrebbe adottare nella determinazione della quota disponibile in favore dei creditori in caso di liquidazione.

Lo stesso ricorrente dichiara di aver raggiunto l'accordo per i compensi del professionista nominato per la composizione della crisi, avendo concordato l'importo di €. 2.330,60 (oltre accessori) e di aver convenuto con i procuratori che lo ha assistito nel procedimento l'importo di € 2.496,00 inclusi accessori come per legge.

6. Completezza ed attendibilità della documentazione depositata

Il sig. Olanda dichiara che i documenti allegati rispondono al vero e che nulla di utile hanno ommesso ai fini dell'odierno procedimento.

7. Fattibilità e convenienza del piano

Relativamente al requisito della fattibilità e convenienza del piano proposto, questa difesa rileva la convenienza del presente piano in considerazione dell'assenza di beni immobili di proprietà del ricorrente e della sussistenza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Inoltre, come già evidenziato, con riferimento all'unico contratto sottoscritto dal ricorrente con Agos Zappy e per il quale sussiste la garanzia fideiussoria del di lui padre, si precisa nuovamente che lo stesso non è titolare ad oggi di alcun bene immobile o mobile registrato, essendo invece percettore di pensione sociale di anzianità.

Pertanto, anche relativamente a detto prestito l'escussione della garanzia fideiussoria si rivelerebbe fallace.

Infine, la possibilità da parte dei creditori di poter attivare un pignoramento presso terzi pari ad 1/5 dello stipendio mensile percepito dal ricorrente potrebbe probabilmente soddisfare integralmente alcune debitorie in tempi certamente non ragionevoli e con un maggiore aggravio di costi.

Ragion per cui alla luce delle recenti disposizioni in materia e ribadito che la finalità della legge del sovraindebitamento è certamente quella di consentire ai debitori non fallibili di poter uscire dalla loro crisi con un equilibrato sacrificio dei creditori, va detto che nel caso di specie le dedotte circostanze consentono di ritenere equilibrato il sacrificio dei creditori che sarebbero certamente tutti soddisfatti, seppur in quota parte, in tempi ragionevolmente inferiori rispetto a qualsivoglia procedura esecutiva mobiliare attivabile.



Alla luce di quanto sopra il ricorrente, *ut supra* rappresentato e difeso, alla stregua di tutto quanto innanzi rassegnato,

CHIEDE

all'intestato Tribunale di Trani, previa verifica della documentazione prodotta e ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi di cui all'artt. 7 e ss. L. 3/2012, Voglia

1. Dichiarare aperta la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento mediante la liquidazione dei propri beni *ex art. 14 ter* L. n. 3/12;
2. Nominare il liquidatore e disporre, che, ove possibile, ai sensi dell'art. 15, comma 8, L. 3/12 le funzioni del Liquidatore vengano svolte dall'Avv. Giuseppe Preziosa già nominata quale professionista facente funzioni dell'Organismo di Composizione della Crisi;
3. Fissare il limite di cui all'art. 14 *ter*, comma 6 lett. B, in euro 1.450,00 mensili per le esigenze di mantenimento del nucleo familiare;
4. Escludere dalla procedura liquidatoria l'autovettura di marca Citroen, targata CF546PE, immatricolata nel 2003 sia in considerazione dell'irrisorio valore economico sia per l'utilità della stessa per le esigenze familiari e di lavoro;
5. Disporre che, che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
6. Ordinare al liquidatore a nominarsi di provvedere alla pubblicazione della domanda di apertura e del presente decreto sul sito del Tribunale di Trani;
7. Ordinare al liquidatore la trascrizione del decreto.

Il ricorrente dichiara di aver raggiunto l'accordo con il professionista incaricato oltre che con i propri difensori ai quali riconosce gli importi come da note allegate.

Si allega la documentazione come da indice del fascicolo di parte.

Andria-Trani, data del deposito

Olanda Valerio

Avv. Teresa SCARINGELLA


Avv. Angela ZAGARIA






Accoglimento n. cronol. 195/2022 del 14/01/2022

RG n. 4/2022

Repert. n. 24/2022 del 17/01/2022

TRIBUNALE DI TRANI

Sezione civile

Area commerciale

PROC. n. 4/2022 R.G.V.G.

Il Giudice designato (con provvedimento presidenziale dell'11 gennaio 2022);

letto il ricorso depositato il 3 gennaio 2022, con cui **OLANDA SAVERIO** ha chiesto la liquidazione del proprio patrimonio, ai sensi dell'art.14 ter della legge 3 del 2012;

letta la allegata relazione dell'avv. Domenico Preziosa (professionista nominato quale Gestore della Crisi dal Presidente del Tribunale, ex art. 15, co,9, l.3/2012 in data 29 settembre 2020);

rilevata la competenza di questo Tribunale, in quanto il ricorrente risiede in Andria;

ritenuto che la domanda di liquidazione sia ammissibile, sussistendo i presupposti elencati dalla norma (art.14 ter legge 3 del 2012): - il debitore è infatti sovraindebitato, non è fallibile, e non si trova nelle condizioni di inammissibilità di cui all'art.7, comma 2, lettere a e b legge 3 del 2012; - ha presentato tutta la documentazione richiesta, tale da ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale - non risulta avere compiuto atti di frode ai creditori negli ultimi cinque anni, il tutto come è dato desumere dalla detta relazione dell'avv. Domenico Preziosa;

considerato, in particolare:

che la facoltà del debitore di richiedere la liquidazione concorsuale dei propri beni in alternativa all'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento (o al piano del consumatore, ove ne ricorrano i presupposti soggettivi) è accordata dalla L. n. 3 del 2012 su base pienamente concorsuale. Le corrispondenti norme (art. 14-ter e seg. Legge citata) mutuano non solo lo schema generale delle procedure concorsuali liquidatorie (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria), ma anche la struttura procedimentale, che postula un decreto di apertura, una fase di definizione della consistenza dell'attivo, un sub-procedimento di accertamento del passivo, una fase di liquidazione, un sub-procedimento di esdebitazione. Unica mancante è la disciplina della ripartizione dell'attivo (cfr. Cass. civ. Sez. I, 03-07-2019, n. 17836);

che è ammissibile la presentazione di una domanda di liquidazione dei beni, ai sensi dell'art. 14-ter e ss. della legge n. 3 del 2012, anche nell'ipotesi in cui il debitore sia privo di beni mobili ed immobili, quantunque ciò appaia un'antinomia giuridica. In tal senso, infatti, si rileva come l'istituto della liquidazione, mutuato dalla procedura fallimentare, non richiede necessariamente la presenza di quella tipologia di beni, potendosi svolgere anche in presenza di un attivo costituito da crediti o denaro, ovvero di beni già liquidi (cfr.



Tribunale Rovigo, 31/01/2018, in www.fallimentiesocietà.it; cfr. anche Trib. Matera, 24.7.2019, in www.ilcaso.it);

che, in sostanza, non rappresenta motivo di inammissibilità alla procedura il fatto che il debitore sovraindebitato non sia, al momento della presentazione dell'istanza di liquidazione, proprietario di alcun bene, mobile o immobile (come nel caso di specie), ove lo stesso possa comunque contare su un reddito da potersi usare come fonte di soddisfacimento parziale dei creditori (cfr. Trib. Milano Sez. II Ord., 16/11/2017, in www.ilcaso.it; cfr. anche Tribunale Bologna Sez. IV Decr., 04/08/2020, in www.ilcaso.it; Trib. Ancona, 08/10/2020, in www.ilcaso.it);

che, pertanto, possa essere aperta la procedura di liquidazione chiesta da OLANDA VALERIO, senza peraltro la necessità di fissare una udienza, atteso che per il procedimento (residuale, tra le procedure di sovraindebitamento) di liquidazione del patrimonio disciplinato all'art.14 ter legge 3/2012 non è in realtà prevista la fase della omologa, ma la sola esecuzione, e il rinvio all'art.10 comma 6 è diretto a regolare l'eventuale reclamo;

considerato, inoltre:

quanto alla richiesta dell'istante di improcedibilità o improseguibilità, va detto che, ai sensi dell'art. 14-quinquies, co.2, lett. b), il giudice, con il decreto che dichiara aperta la procedura di liquidazione già: "dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive nè acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore" (pur con la dovuta precisazione che, come rilevato in dottrina, non citabile per il divieto di cui all'art.118-disp. att. c.p.c., il riferimento al decreto di omologazione della procedura di liquidazione del patrimonio, rinvenibile all'interno dell'art. 14 quinquies, 2° comma, lett. b), L. n. 3/2012, debba inequivocabilmente considerarsi quale refuso o errore del legislatore, essendo evidente come un siffatto provvedimento non possa trovare alcuno spazio in una procedura di natura liquidatoria – in cui, ovviamente, non vi è alcun accordo che necessiti di essere giudizialmente omologato – la quale vede già, al suo interno, oltre a un decreto di apertura, anche un provvedimento di chiusura della stessa, ex art. 14 novies, 5° comma): rappresenterebbe infatti un unicum nell'ordinamento la convivenza, nell'ambito di una medesima procedura, di un decreto di omologa e di un decreto di chiusura);

che, in altri termini, non vi è luogo a provvedere sul punto, posto che in caso di liquidazione dei beni il legislatore ha previsto una inibitoria generale per le procedure esecutive (e cautelari);



considerato:

infine, che nella procedura di liquidazione del patrimonio ex l. 3/2012, la norma di cui all'art. 14-quinques, comma 2, lett. a), non prevede alcuna incompatibilità tra la figura dell'OCC e quella del liquidatore; invero detta norma prevede quale ipotesi di incompatibilità quelle previste dall'art. 28 l. fall., tra cui il divieto di compimento di atti di gestione durante lo stato di dissesto e l'esistenza di un conflitto di interessi (art. 28, comma 2, l. fall.), ipotesi che non ricorrono quanto alla figura dell'OCC, in quanto soggetto terzo nominato dal giudice, che procede al deposito dell'accordo, del piano del consumatore o della domanda di liquidazione;

che, dunque, anche per ragioni di economicità della procedura, risulta accoglibile la richiesta del ricorrente di nominare quale liquidatore l'avv. Domenico Preziosa, già nominato gestore della Crisi;

Dichiara

aperta la procedura di liquidazione prevista dagli artt. 14 ter ss legge 3 del 2012;

Nomina

Liquidatore l'avv. Domenico Preziosa (in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 del R.D. n.267/1942), con studio in Trani alla via Pola, 8, disponendo che provveda a tutti gli adempimenti previsti dalla legge 3 del 2012 (in particolare, proceda all'inventario e alla redazione dell'elenco dei creditori ex art. 14 sexies L. n. 3 del 2012, alla predisposizione del programma di liquidazione, alla formazione dello stato passivo ex art. 14 octies L. n. 3 del 2012, alla liquidazione ex art. 14 novies L. n. 3 del 2012, all'esperimento delle azioni di cui all'art. 14-decies della legge n.3/2012), autorizzandolo ad aprire un conto intestato alla procedura, su cui riversare le somme provenienti dalla liquidazione, con cui soddisfare i creditori;

Dispone

Che, sino al momento in cui il provvedimento di chiusura ex art. 14 novies, comma 5, della legge n.3/2012 (che non potrà avvenire prima del decorso di quattro anni dal deposito del ricorso) non sarà divenuto definitivo (e salvo che il presente decreto non venga revocato in via definitiva a seguito di eventuale reclamo) non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriori;

Dispone

La trascrizione del decreto a cura del liquidatore su beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio della debitrice o che la ricorrente dovesse acquisire nel quadriennio;



Ordina

Alla ricorrente la consegna o il rilascio dei beni immobili di eventuale sua proprietà, salva eventuale autorizzazione, qualora ne faccia richiesta, all'utilizzo da parte di questi di alcuni beni in presenza di gravi e specifiche ragioni;

Dichiara

esclusi dalla liquidazione: - eventuali redditi del ricorrente nei limiti di quanto occorra al mantenimento, che si determina in €. 1.400,00 mensili, salve successive variazioni; - i mobili che arredano la abitazione (ove il ricorrente acquisisca nel quadriennio un immobile, adibito ad abitazione, di sua proprietà), nei limiti in cui sono impignorabili, ex art.514 c.p.c., nonché la autovettura Citroen, tg. CF546PE, meglio descritta in atti;

Dichiara

che il presente decreto produce gli effetti del pignoramento.

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente decreto al Liquidatore nominato, avv. Domenico Preziosa, con studio in Trani alla via Pola, 8 e al ricorrente, nonché per la pubblicazione della domanda del 3 gennaio 2022 e del presente decreto - con esclusione della relazione particolareggiata dell'OCC e, comunque, con l'esclusione di dati sensibili ai sensi della L. n. 30 giugno 2003 e succ. mod., ove presenti nella stessa domanda o nel decreto di ammissione- sul sito internet di questo Tribunale.

Trani, 13 gennaio 2022

Il Giudice designato

dott. Alberto Binetti

